

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs. 209/05, del servizio professionale di brokeraggio assicurativo per il Comune di Scandicci e l'Istituzione Servizi Culturali.

Il servizio di brokeraggio assicurativo avrà ad oggetto lo studio delle coperture assicurative dei rischi cui sono esposti i beni le attività, gli Amministratori e i dipendenti del Comune di Scandicci e dell'Istituzione Servizi Culturali.

Scopo principale del servizio è quello di ricercare le migliori condizioni di mercato raggiungendo il risultato del contenimento dei costi relativamente alle coperture assicurative inerenti: r.c.a., RCT-RCO, incendio, furto, infortuni, kasko ed ogni altra copertura assicurativa necessaria all'attività.

Il suddetto incarico, qualificabile come collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, consisterà nell'espletamento a favore dell'Amministrazione Comunale e di quella dell'Istituzione Servizi Culturali delle sottoindicate attività, elencate in via principale e non esaustiva:

PRIMA PARTE

- 1. Identificazione, analisi e valutazione dei rischi, anche sulla base dei precedenti eventi dannosi.
- 2. Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con le innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali.

SECONDA PARTE

Eventuale predisposizione dettagliata dei bandi, lettera di invito e capitolati speciali
per l'affidamento dei futuri servizi assicurativi, nonché assistenza e consulenza nelle
varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte di
assicurazione.

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Scandicci (Provincia di Firenze) Piazzale della Resistenza n. 1 – 50018 Scandicci – Tel. n. 055-75911 – urp@comune.scandicci.fi.it - www.comune.scandicci.fi.it

ART. 3 – TERMINE DI ESECUZIONE

La durata dell'incarico è di sei mesi (4 mesi prima parte e 2 mesi **eventuale** seconda parte) a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio.



L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/05.

ART. 4 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro.

Il Broker sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Al termine della prima parte del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere o meno all'indizione di gare per la stipulazione di nuove coperture assicurative. In caso negativo non verrà svolta la seconda parte del servizio.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo del Comune di Scandicci l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione degli **eventuali** contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non potrà impegnare in alcun modo il Comune di Scandicci, se non espressamente autorizzato preventivamente.

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER

L'incarico di cui trattasi non comporta per il Comune di Scandicci alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle Compagnie assicuratrici (solo nel caso di espletamento di nuove gare), sulla base della provvigione indicata dall'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio, in sede d'offerta.

La provvigione viene calcolata applicando la percentuale indicata dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle eventuali Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l'assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà, altresì, essere richiesto nel caso in cui il Comune di Scandicci non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Sarà, inoltre, onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei Capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei suoi compensi.



ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Scandicci si impegna ed obbliga a:

- A) Dichiarare espressamente che si avvale della consulenza del Broker in tutti gli atti di **eventuali** gare e di **eventuali** contratti afferenti i propri servizi assicurativi.
- B) Fornire al Broker tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Scandicci, nell'osservanza di tutte le indicazioni richieste che il Comune di Scandicci stesso fornirà. In particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Scandicci ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, imputabili a negligenze, errori ed omissioni.

Alla data di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà avere in corso la polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dal D.Lgs. 209/05, per negligenze ed errori professionali comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Scandicci.

Il Broker risponderà anche dei danni eventualmente rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato. Il Broker non dovrà essere vincolato con Imprese di assicurazione da impegni di sorta.

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro quindici giorni al Comune di Scandicci appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'Impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi.

Al Broker viene espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Amministrazione; nonché di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Amministrazione Comunale senza il suo preventivo, esplicito consenso.

ART. 8 – REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile/coordinatore del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo.

V:\Assicurazioni\Brokeraggio\Capitolato d'Appalto4.doc



Il responsabile/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza del referente e dovrà, comunque, assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte del Comune in caso di urgenza.

Dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 82, c.2 lettera b), del D.Lgs. 163/2006, al prezzo più basso.

La presente procedura di gara non vincola l'Amministrazione. Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea; di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; di non stipulare motivatamente la convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso ed assoluto divieto al Broker aggiudicatario di subappaltare il servizio o cedere in tutto o in parte il contratto.

ART. 11 - SPESE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa si impegna a stipulare il contratto in forma pubblico-amministrativa, previo versamento delle spese di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, il cui ammontare sarà successivamente comunicato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipula del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. 209/2005.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.



ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALI

In caso di grave e documentata violazione degli obblighi contrattuali da parte del Broker, il Comune di Scandicci provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker dieci giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico al Broker qualora si verificasse il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente Capitolato.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, al Codice Civile, al D.Lgs. 209/2005, alle norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo.

Scandicci, 22.5.2009

IL RUP – DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA ED AFFARI LEGALI (Avv. Giuseppe Barontini)